

ADEMPIMENTI

Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M.

di Lucia Recchioni



È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 108](#) di ieri, 27 aprile, il D.P.C.M. 26.04.2020, recante **ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Le disposizioni sono applicabili **su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio**, in sostituzione delle previsioni del [D.P.C.M. 10.04.2020](#).

Di seguito si propone una **tabella di sintesi** con le previsioni ritenute più rilevanti.

Vita quotidiana

Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

Si considerano “**necessari**” gli spostamenti per incontrare **congiunti**. La definizione di “**congiunti**” sarà precisata, a breve, con delle **Faq**.

Sono **vietati gli spostamenti in una regione diversa**, salvo che per **comprovate esigenze lavorative**, di **assoluta urgenza** ovvero per **motivi di salute**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**.

È consentita l'attività sportiva individuale (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza).

Sono **sospesi servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione**.

Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali**.

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, eccezion fatta per le **attività di vendita di generi alimentari** e **prima necessità** individuate nell'apposito [allegato 1](#).

Sono **sospese** le attività dei **servizi di ristorazione** (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale.

È consentita la **consegna a domicilio** nonché la **ristorazione con asporto** (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze).

Sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell'apposito [allegato 2](#).

Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.

Restano **garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.**

Con riferimento alle **attività professionali** si **raccomanda il lavoro agile**, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono **essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie** per i dipendenti.

In ogni caso devono essere assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e devono essere incentivate **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.**

Attività produttive industriali e commerciali

Sono **sospese le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'[allegato 3](#). Le attività sospese possono **proseguire** se organizzate in **modalità a distanza o lavoro agile**.

Le imprese per le quali è disposta la **sospensione** possono **completare le attività necessarie** (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) **entro tre giorni**.

Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo **svolgimento dell'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione**. È consentita la **spedizione delle merci in magazzino**, ma solo previa **comunicazione al Prefetto**.

Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le **attività propedeutiche all'apertura sin dal 27 aprile**.

Le **imprese la cui attività non è sospesa** devono **rispettare i contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all'[allegato 6](#), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il **protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri** ([allegato 7](#)) o **nel settore del trasporto e della logistica** ([allegato 8](#)).

Il mancato rispetto dei protocolli determina la **sospensione dell'attività**, fino all'adeguamento.